

SENT. n. 239/2020
R.G. n. 303/2020
CRON. n. 1795/20
REP. n. 1



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Isabella De Liperi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 303/20 R.G. promossa da **[REDACTED]**
[REDACTED], C.F. **[REDACTED]**, residente in **[REDACTED]** Via
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Longo ed
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pisa, Lungarno B. Buozzi n. 13, come da
mandato in calce al ricorso in opposizione **ATTORE OPPONENTE**

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A. ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle società del Gruppo
Equitalia per effetto dell'art. 1 del D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito con modifiche
dalla L. 225 dell'1.12.2016, con Sede Legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F. e
P.I. n. 13756881002, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale Toscana
nonché procuratore speciale, dott. Marco Ranieri, a ciò autorizzato con procura speciale
del 25.07.2019, rep. n. 44953, raccolta n. 25857, autenticata per atto Notaio Dott. Marco
De Luca di Roma, rappresentata e difesa dall'**[REDACTED]**
ed elettivamente domiciliata presso il suo S**[REDACTED]** come per
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta **CONVENUTA OPPOSTA**

Avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione

Passata in decisione all'udienza del 15.7.2020 sulle seguenti conclusioni:

NELL'INTERESSE DELLA PARTE ATTRICE OPPONENTE

Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza,
nel merito: accertare l'inesistenza del credito e comunque la sua non azionabilità e posto a base dell'intimazione di pagamento doc. [redacted] (doc. 1) e delle cartelle sottese ed opposte [redacted] (doc. 2); [redacted] (doc. 3); [redacted] (doc. 4) e [redacted] (doc. 5) e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione e dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento dell'intimazione doc. [redacted] (doc. 1) e le cartelle esattoriali sottese [redacted] (doc. 2); [redacted] (doc. 3); [redacted] (doc. 4) e [redacted] (doc. 5), per le ragioni riportate in premessa.

In caso di resistenza, e stante il contegno tenuto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, si chiede anche la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per aver pervicacemente resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ed a corrispondere una somma da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge da distrarsi all'avvocato antistatario.

NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA OPPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Voglia l'Onorevole Giudice di Pace adito, così

giudicare

In via preliminare nel merito



Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n.

██████████,

in via principale nel merito:

dichiarare non dovute le somme portate dalle cartelle ██████████, n.

██████████ e n. ██████████ in quanto già annullate con sentenza del

██████████ (post emissione intimazione opposta) e rigettare ogni domanda dell'attore

relativa alla cartella n. ██████████, nonché ogni domanda risarcitoria.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Sig. ██████████ opposto l'intimazione di pagamento n. ██████████ 00

emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione e relativa a cinque cartelle di pagamento

deducendo di avere già provveduto al pagamento della cartella n. ██████████ 0,

inerente il pagamento del bollo, e di avere proposto opposizione all'esecuzione

relativamente alle cartelle n. ██████████, n. ██████████ e n.

██████████ 00 dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera risultando vittorioso.

L'opponente ha dedotto che infatti il Dott. ██████████, assegnatario della suddetta

causa di opposizione, con Sentenza n. 379/19, mai impugnata e quindi passata in giudicato,

aveva accertato l'inesistenza del credito portato da tali cartelle. Quanto, infine, alla cartella

n. ██████████ 0 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva inteso procedere

con l'azione esecutiva di pignoramento presso terzi avverso la quale è stata proposta

opposizione dinanzi al Tribunale di Pisa, G.E. ██████████, il quale ha sospeso

l'esecuzione; Agenzia delle Entrate - Riscossione ha introdotto il giudizio di merito ma


l'esecuzione è ancora sospesa e dunque la pretesa non è azionabile. Il Sig. ██████████ rilevando



di essersi dovuto già sobbarcare due distinti giudizi, al fine di far fronte alle pretese azionate da Agenzia delle Entrate – Riscossione pur nella consapevolezza della non azionabilità delle pretese creditorie, ha chiesto la condanna di quest’ultima ai sensi dell’art. 96 comma 1 c.p.c.. Il Sig. [REDACTED] ha concluso dunque, in via preliminare, per la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato e, nel merito, per l’accertamento della inesistenza dei crediti e comunque la loro non azionabilità.

Costituendosi in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale Ente subentrante a titolo universale nei rapporti processuali delle Società del Gruppo Equitalia, in persona del suo Procuratore speciale Dott. Marco Ranieri, ha eccepito l’incompetenza funzionale del Giudice di Pace a pronunciarsi in ordine alla cartella di pagamento n. [REDACTED] 00 poiché relativa al mancato pagamento del bollo auto; quanto alle cartelle n. [REDACTED] 00, n. [REDACTED] e n. [REDACTED] ha rilevato che la Sentenza del Giudice di Pace è stata depositata il 30.12.2019 mentre l’intimazione di pagamento opposta è stata predisposta ed emessa in data 20.9.2019 ed è stata notificata il 15.2.2020 solo in conseguenza della difficoltà di reperire il Sig. Caselli presso la sua abitazione, come emerge dalla relata relativa ad un primo accesso infruttuoso in data 22.11.2019. Ha rilevato che il processo di emissione e notifica dell’ingiunzione di pagamento non può essere interrotto, stante la sua natura telematica, e che sarebbe stato sufficiente per il Sig. [REDACTED] recarsi presso un suo sportello per avere conferma che niente era più dovuto in relazione a tali titoli.


Quanto alla cartella n. [REDACTED] 00 ha dedotto che la Sentenza del Giudice di Pace di Pontedera n. 379/19 l’aveva condannata a pagare, in favore del Sig. [REDACTED], le spese di lite, quantificandole in € [REDACTED], per cui, essendo creditrice verso quest’ultimo delle somme portate da detta cartella esattoriale, aveva radicato una procedura di pignoramento



presso terzi, ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/73, così da poter trattenere le somme dovute a titolo di spese legali quale acconto del maggior credito vantato in relazione alla summenzionata cartella. In data 15.10.2018, nell'ambito di detta procedura, veniva quietanzata la somma di € [redacted] imputandola quale acconto relativo alla cartella n. 00720170011 [redacted] 00, nelle more, il Sig. [redacted] radicava il procedimento di opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Pisa che, in data 4.5.2019, aveva emesso ordinanza di sospensiva. L'opposta ha rilevato pertanto la legittimità del credito di [redacted] ingiunto con l'intimazione di pagamento, somma derivante dalla differenza tra il credito originario portato dalla cartella n. [redacted] 00 e la somma da lei dovuta al Sig. [redacted] a titolo di spese legali. Rilevando dunque la legittimità del proprio operato ha concluso, in via preliminare di rito, per la dichiarazione di difetto di giurisdizione in ordine alla cartella n. [redacted] 00, per la dichiarazione di non debenza delle somme portate dalle cartelle n. [redacted] 00, n. [redacted] 00 e n. [redacted], infine, per il rigetto della domanda relativa alla cartella n. 0 [redacted]

Nell'affrontare la decisione della presente causa si deve rilevare, anzitutto, riguardo alla eccezione di carenza di giurisdizione di questo giudice in relazione alla cartella [redacted], che tale cartella, come espressamente indicato sin dall'atto di citazione in opposizione dal Sig. [redacted] non è oggetto di opposizione poiché è stata pagata. L'eccezione pertanto deve essere rigettata.

Passando quindi a valutare il merito dell'opposizione, si può osservare che le cartelle esattoriali n. [redacted] n. [redacted] e n. 00720170011 [redacted], come emerge dalla documentazione depositata dalla parte opponente (doc. n. 6), sono state annullate, a seguito di formale opposizione all'esecuzione,



dal Giudice di Pace di Pontedera, Dott. [redacted], con la Sentenza n. 379/19 del 30.12.2019, passata in giudicato, con la quale è stata riconosciuta l'inesistenza dei crediti. Risulta dunque la non debenza delle somme portate da dette cartelle come riconosciuto anche dalla stessa opposta.

Quanto infine alla cartella esattoriale n. [redacted] 0, rispetto al cui credito è stata promossa da Agenzia delle Entrate - Riscossione una procedura di pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Pisa, emerge, sempre dagli atti di causa (doc. nn. 7, 7 bis e 8 fascicolo di parte opponente), che tale procedura è stata opposta dal Sig. [redacted] e che il G.E. Dott. [redacted], assegnatario della procedura, ha sospeso l'esecuzione; non risulta che tale sospensione sia stata revocata. In ragione di ciò, dunque, il credito portato dalla summenzionata cartella non può, allo stato, essere azionato. Si può rilevare inoltre che, trovandosi detto credito, impugnato dinanzi ad altro giudice non è possibile in questa sede procedere a valutare la sua fondatezza o meno.

Passando quindi ad affrontare la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata dalla parte opponente, si può osservare che il Sig. [redacted] non ha introdotto in giudizio elementi idonei a dimostrare se le cartelle esattoriali impugate dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera Dott. [redacted] fossero da questi state sospese nelle more del giudizio. Non risulta provato dunque che al momento in cui Agenzia delle Entrate - Riscossione ha formato l'ingiunzione di pagamento oggetto della presente opposizione, ossia alla data del 20.9.2019, le cartelle oggetto di tale giudizio non fossero azionabili. E' dimostrato inoltre dalla documentazione (doc. 3 fascicolo di parte opposta) che alla data in cui è stata pronunciata e depositata la Sentenza del Giudice di Pace di Pontedera, Dott. [redacted], l'ingiunzione di pagamento era già stata affidata per la notifica al messo notificatore il quale già in data 22.11.2019 aveva tentato la notifica. Emerge dunque, in



delle spese di giudizio che liquida nella misura ritenuta congrua, in ragione della brevità del giudizio e della sua non particolare complessità nonché della attività svolta, tenuto conto dell'art. 4 D.M. n. 55/14, di [REDACTED] oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cap come per legge ed oltre € [REDACTED] titolo di spese non imponibili, somme da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.

Pontedera, lì 28.10.2020

IL GIUDICE DI PACE

Isabella De Liperi

Isabella De Liperi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PONTEDERA LI' 28/10/2020

Il Cancelliere

